

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/676 DELLA COMMISSIONE****del 3 dicembre 2021****che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 disciplina i casi di consolidamento prudenziale di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> quando non esiste un rapporto di filiazione. In tali casi è necessario determinare il soggetto al cui livello i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 devono essere applicati su base consolidata. Inoltre in tali casi il metodo più appropriato di consolidamento prudenziale dovrebbe essere il metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE (il «metodo dell'aggregazione») in conformità delle norme stabilite nella stessa direttiva.
- (2) In caso di partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, nei casi in cui è richiesto il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, per l'applicazione del metodo di consolidamento prudenziale di cui a tale disposizione dovrebbe essere richiesto il consenso unanime delle imprese in questione riguardo alle decisioni in merito alle attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario, in conformità della definizione di accordo a controllo congiunto specificata nei principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) L'articolo 18, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento ai requisiti di vigilanza per il consolidamento prudenziale rispettivamente nel caso di influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia partecipazione o altri legami di capitale, e nel caso in cui tali enti o enti finanziari siano posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto, atto costitutivo o statuti. Per determinare se sussiste la situazione di influenza notevole le autorità competenti dovrebbero tenere conto di diversi indicatori in tal senso. Inoltre una situazione di direzione unitaria dovrebbe essere stabilita solo quando l'autorità competente dispone di prove concrete dell'esistenza di un effettivo coordinamento delle politiche finanziarie e gestionali di tali enti o enti finanziari.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

